

È l'attività edilizia. Non è spento per cause accidentali ma perché si è deciso così

Un motore dello sviluppo è spento

Senza investimenti infrastrutturali non arriva la ripresa

DI PAOLO SAVONA

Leggendo quali siano le intenzioni del Governo italiano e dell'Unione Europea, nonché i commenti dei giornalisti economici, viene il sospetto che si sia persa cognizione di quali siano le regole che governano la nostra economia produttiva e l'occupazione.

Nel dopoguerra le due visioni alternative, quella keynesiana e quella monetarista, avevano spinto i paesi occidentali, Italia compresa, a scegliere le proprie politiche in funzione delle proposte di queste due scuole di pensiero, la cui differenza fondamentale consisteva nella diversa concezione del ruolo della domanda aggregata (consumi, investimenti ed esportazioni) e delle basi su cui si fonda l'occupazione della forza lavoro.

La prima riteneva che la spesa pubblica, preferibilmente per investimenti, dovesse avere un ruolo trainante (politica della domanda) e la seconda, invece, che lo dovesse avere un mercato sempre più libero, perché la domanda sarebbe spontaneamente seguita (politica dell'offerta). Per il lavoro, i monetaristi ritenevano che la piena occupazione fosse quella sempre garantita dalle condizioni vigenti del mercato, mentre i keynesiani avevano una concezione «fisica» della stessa e la politica si dovesse dare carico di garantirla se i privati non provvedevano (il limite fu individuato tra il 5-6% della forza lavoro).

Sui temi economici, sinistra e destra si distinsero sulla base di questa diversa interpretazione; gli insuccessi incontrati dall'una o dall'altra concezione hanno fatto perdere l'orientamento indistintamente a tutte le forze politiche ed esse si sono messe a inseguire l'insoddisfazione crescente degli elettori offrendo assistenza e non opportunità di impiego. Le proposte che vengono avanzate

rispecchiano questa confusione e ripropongono soluzioni da economie e società chiuse nella speranza di ritornare sul sentiero dello sviluppo.

L'Italia è conscia che il suo sviluppo è trainato dalle esportazioni e si prefigge di mantenere la natura di economia aperta, ma trascura le relazioni che legano gli investimenti alla domanda aggregata e ai tassi dell'interesse e le esportazioni alla domanda estera e al cambio estero della moneta.

Da queste stesse colonne è stato insistentemente indicato che senza investimenti infrastrutturali e rilancio delle costruzioni la ripresa non potrebbe arrivare. Quel poco di crescita del Pil che si esalta e alimenta le speranze di ripresa è un sussulto statistico dovuto al fatto che la base di calcolo è di circa un decimo inferiore al livello di inizio della Grande recessione del 2008. Gli analisti e la politica economica italiana si rifiutano di riconoscere che i motori del nostro sviluppo sono due: le esportazioni e le costruzioni.

Il secondo motore viene tenuto quasi spento per motivi ideologici interni e per sordità europea. Si spende invece di più o si progetta di spendere a livello pubblico per migliorare la competitività delle nostre esportazioni, senza tenere conto che, così facendo, si sottraggono risorse pubbliche per gli investimenti e si trascura che la domanda estera,

unitamente al cambio dell'euro, sono fuori dal nostro controllo.

Inoltre il prezzo delle esportazioni non è tra le determinanti principali delle nostre esportazioni, le quali ammontano a non più di un quinto del Pil e non possono certo fungere da principale motore del nostro sviluppo. Che l'aggiustamento dei conti pubblici avvenga a spese degli investimenti è un dato di fatto, che assume varie forme: parebbe che 35 dei 46 mld di spese per investimenti attuabili al Sud sulla base dei contributi Ue previsti per il 2018-2020, sarebbero disponibili solo dopo la scadenza del triennio.

Sotto la spinta degli industriali e dei sindacati dei lavoratori si intende ora ridurre il cuneo fiscale senza previa correzione dei benefici riconosciuti. Se un siffatto provvedimento viene attuato a parità di livello salariale si aumenterebbe la domanda aggregata, ma attraverso un canale meno efficace di quello degli investimenti pubblici. Se, invece, si ritiene che i salari debbano richiarsi, senza che i prezzi dei prodotti finiti flettano, si avrebbero sempre gli stessi effetti negativi sulla composizione della spesa pubblica, ma non si avrebbero né effetti positivi sulle esportazioni, né sugli investimenti e si incrementerebbero solo i profitti.

Senza una più intensa ripresa della domanda aggregata interna gli sgravi fiscali non raggiungerebbero lo scopo di aumentare gli investimenti, ma gli accordi europei non lo consentono, anche se l'Italia presenta attualmente un attivo di bilancia estera corrente che imporrebbe una maggiore spesa.

Se si decidesse di ridurre comunque il cuneo fiscale senza rivedere i benefici, esso troverebbe giustificazione nella consueta ricerca di un consenso

elektorale, che avrebbe peraltro scarse probabilità di successo allo stato attuale delle aspettative della pubblica opinione.

Si riparta quindi dal recupero di una corretta concezione del funzionamento del modello di sviluppo italiano e delle relazioni tra macrovariabili e rela-

tiva spiegazione all'elettorato di ciò che comporta. Non è certo compito facile, ma neanche impossibile.

—© Riproduzione riservata.—



Pier Carlo Padoan



Cassazione. Riconosciuta la causa di non punibilità anche in presenza di lesioni gravi del dipendente

Sicurezza lavoro, pesa la tenuità

Determinante il concorso di colpa nell'infortunio del lavoratore

Giovanni Negri
 MILANO

La tenuità del fatto scatta anche per la sicurezza lavoro. Soprattutto quando c'è un concorso di colpa da parte del lavoratore infortunato. Approda a queste conclusioni la Corte di cassazione con la sentenza n. 17163 della Quarta sezione penale depositata ieri. È stato così respinto il ricorso della Procura contro l'applicazione, tra l'altro, della nuova causa di non punibilità a una datore di lavoro accusato del reato di lesioni personali gravi ai danni di un dipendente che si era infortunato mentre stava svolgendo attività di manutenzione all'interno dello stabilimento produttivo.

Pure riqualificando, rispetto al giudizio di primo grado, la condotta dell'operaio come non abnorme, la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto di appli-

care comunque il fatto di particolare tenuità, valorizzando soprattutto la natura e la durata delle lesioni, il tempo della guarigione, la condotta risarcitoria del datore di lavoro e le altre modalità dell'azione criminale che potevano caratterizzare con la tenuità sia i profili oggettivi (azione e offesa) sia quelli soggettivi del fatto reato.

Del tutto diversa la lettura della Procura che, nell'imputazione, contestava proprio l'applicazione dell'istituto della tenuità, ritenendo che non ne ricorrevano i presupposti. A rappresentare un ostacolo, sosteneva la Procura generale, erano elementi come la gravità delle lesioni, la rilevanza penale della condotta del datore per effetto della violazione di norme antinfortunistiche.

Nel ricorso si sottolineava inoltre come fosse illogico ritenere che la durata della malattia, 80 giorni, potesse essere consi-

derata causa di non punibilità, visto che era proprio la stessa durata a fare definire come gravi le lesioni. Inoltre la causa di non punibilità non poteva certo discendere dall'entità del risarcimento, perché, semmai, avrebbe potuto avere un peso a titolo di riconoscimento dei benefici delle circostanze attenuanti.

A tutte queste osservazioni la Cassazione risponde considerando valida la ricostruzione della Corte d'appello soprattutto sul versante della modalità della condotta e della gravità del pericolo. Non può poi essere considerato d'impedimento al riconoscimento della tenuità l'ambito lavoristico in cui si è realizzato l'infortunio, con il mancato rispetto di regole cautelari oppure il fatto che il legislatore abbia definito «gravi» le lesioni provocate al dipendente.

Vale allora la considerazione che l'impresa non era del tutto priva di un sistema di controllo

per garantire che le opere di manutenzione venissero compiute in sicurezza. L'imprenditore, comunque, dopo avere realizzato che i presidi antinfortunistici si erano rivelati insufficienti, aveva rafforzato gli elementi di sicurezza, sostituendo nuove tecnologie al sistema precedente in larga parte concentrato sull'autoresponsabilità del lavoratore.

Quanto al nodo degli 80 giorni, è vero che si tratta di un periodo che porta alla qualificazione come gravi delle lesioni subite. Però, all'inizio, la diagnosi di riabilitazione era stata di 20 giorni poi stabilizzatisi in 80. È proprio quei 20 giorni sono stati messi in evidenza per concedere la tenuità. Da tenere presente c'era poi il concorso di colpa del lavoratore e, a ridurre il pregiudizio del lavoratore, il risarcimento reso disponibile dall'imprenditore.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



D'altro canto ai fini della tenuità dell'offesa, non si può non tenere in considerazione, nel diverso ambito prospettico di cui all'articolo 131 bis del Codice penale, il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che, da un lato, vale a ridurre il grado di antiverosità della condotta del datore di lavoro, dall'altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva. Infine il giudice di appello ha tenuto altresì conto, ai fini della graduazione del pregiudizio subito dal lavoratore, della misura risarcitoria, che manifesta gli intenti riparatori post factum del reo e al contempo vale quale parametro dell'entità del pregiudizio sofferto dalla persona offesa, in considerazione del danno conseguito alla validità biologica dell'infortunato. **Corte di cassazione, Quarta sezione penale, sentenza 5 aprile 2017 n. 17163**

LE INDICAZIONI

Da tenere presente anche il risarcimento offerto da parte dell'imprenditore. Gli 80 giorni di diagnosi all'inizio erano solo 20



In base al gettito potenziale delle prime 502mila domande è vicino l'obiettivo di 7,2 miliardi

Rottamazione cartelle: incassi a quota 5 miliardi

Picchi di 17mila istanze al giorno - Si chiude il 21 aprile

■ Rottamazione delle cartelle di Equitalia per 8,3 miliardi di euro. È la stima delle prime 502mila domande di adesione, che al netto di sanzioni e interessi equivalgono a circa 5,5 miliardi di potenziali incassi, non molto distanti dai 7,2 attesi dal Governo. E c'è ancora tempo fino al 21 aprile.

Mobili e Parente ▶ pagina 3

Equitalia, rottamazione per 8,3 miliardi

Dalle prime 502mila richieste di adesione già analizzate, un gettito potenziale per 5,5 miliardi

Marto Mobili
Giovanni Parente
ROMA

■ Per parlare di suretto è ancora presto ma la rottamazione delle cartelle, stando alle stime sulle prime 502mila adesioni, è già a tre quarti dell'obiettivo prefissato. Sui poco più di 7,2 miliardi attesi dal Governo con il decreto fiscale collegato all'ultima manovra, i contribuenti si sono impegnati a pagarne almeno 5,5 miliardi. Una previsione prudenziale ipotizzando che almeno un terzo degli 8,3 miliardi del valore dei ruoli rottamati sarà poi scontato in termini di cancellazione di sanzioni e interessi. Per intenderci, la cifra degli 8,3 miliardi resa nota ieri dal presidente e ad (e ora anche commissario straordinario) di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, è il lordo relativo a 2,5 milioni di cartelle esattoriali (o di queste il 27% aveva un piano di rateizzazione in corso) che i contribuenti hanno deciso di "chiudere" beneficiando dello sconto su sanzioni e interessi. «Siamo confidenti che si raggiungerà almeno l'obiettivo contenuto nella relazione tecnica», ha commentato Ruffini.

È siamo all'inizio. A breve infatti Equitalia ultimerà l'analisi di tutte le 600mila domande di adesione presentate fino al 23 marzo scorso. L'attenzione si è concentrata su 502mila istanze perché 45mila sono state respinte al mittenti per

meri errori formali (come ad esempio la mancata firma del modulo o l'assenza del documento di identificazione) e altre 73mila sono ancora in corso di lavorazione e saranno elaborate nei prossimi giorni. A queste vanno aggiunte le circa 100mila domande presentate nell'ultima settimana prima della proroga, che ha spostato il termine ultimo al 21 aprile. Come spiegano dall'agente della riscossione, un dato contabile per quest'arco temporale ancora non è disponibile ma dagli sportelli segnalano che è arrivata una vera e propria "maree" di adesioni. La nuova *deadline*, poi, potrebbe far lievitare ulteriormente alla sanatoria.

La riforma dell'impianto del sistema fiscale italiano e la strategia messa in campo dal Governo Renzi e proseguita dal Governo Gentiloni sta dando «frutti molto positivi» secondo Ruffini. E «c'è stata - ha aggiunto - una risposta positiva da parte dei cittadini. Più della metà dei debiti contenuti nelle cartelle per la rottamazione arrivate ad Equitalia prima del 23 marzo risalgono a un periodo precedente alla fine del 2013». Più nel dettaglio, i ruoli rottamati relativi al periodo 2000-2014 sono il 53,2% delle domande analizzate, il resto invece riguarda gli ultimi due anni di magazzino. Sempre poi in riferimento alle istanze già analizzate, emerge che «il 70% dei carichi indicati sono relativi all'agenzia delle Entrate - ha evidenziato l'ad - il 20% al-

l'Inps, il 3% a Comuni e aziende di servizi comunali e il restante 7% alle altre Agenzie fiscali (agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agenzia del Demanio), Inail, ministeri, prefetture, ordini professionali, casse di previdenza, Camere di commercio, Regioni eccetera».

Naturalmente per ora si parla di importi solo "prenotati" o comunque su cui i contribuenti hanno manifestato l'intenzione di pagare. La prova del nove si avrà a partire dal mese di luglio quando, dopo aver ricevuto il conto di Equitalia (per il quale il termine slitterà al 15 giugno), i soggetti interessati saranno chiamati a pagare la prima o unica rata della definizione agevolata. Ruffini ha anche ricordato che «i contribuenti hanno scelto il pagamento in forma rateale nel 73% delle circa 600 mila istanze presentate a Equitalia, mentre il versamento in un'unica soluzione nel 27 per cento. In particolare, chi ha scelto il pagamento dilazionato, in nove casi su dieci ha optato per il numero massimo di rate, ossia 5 con ultima scadenza a settembre 2018».

Anche dal presidente della commissione di vigilanza dell'Anagrafe tributaria, Giacomo Antonio Portas (Pd), arriva il riconoscimento di come la rottamazione «rappresenti un importante segnale di un'Italia che sta cambiando in quanto il 50% delle pratiche è stato gestito online» (si veda Il Sole 24 Ore di domenica).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazione costruttori

“Basta sorteggio delle aziende per gli appalti pubblici”

«Oggi un'azienda edile per poter vincere un appalto pubblico deve contare sulla fortuna e non sul mercato. Il nuovo codice degli appalti (in vigore da un anno, presto sarà modificato, ndr) prevede che dopo aver manifestato il suo interesse a una gara, una ditta deve essere estratta a sorte tra le aziende invitate a presentare un'offerta. Come alla lotteria. Infine deve indovinare il metodo, tra cinque diversi, che verrà utilizzato per aggiudicare quell'appalto, anche questo estratto a sorte». Così spiega Elena Lovera, presidente provinciale dell'Anec, l'associazione costruttori.

Ieri ha incontrato i vertici della Provincia; era accompagnata dai vicepresidenti Luca Barberis e Pierella Balacava, oltre al direttore di Confindustria Giuliana Cirio. A dialogare con loro il presidente dell'ente Federico Borgna e il dirigente del settore Lavori pubblici Riccardo Baricel.

Dica ancora Lovera (rappresenta 150 aziende e 1500 dipendenti): «Le norme volute dall'Anec, l'autorità anticorruzione, non aiutano a combattere davvero la corruzione. Questi metodi sono avvilenti per le aziende, la politica, gli uffici pubblici: ci sono rischi di ricorsi e lacune normative che hanno paralizzato un mercato già azoppato dai tagli di risorse, creando situazioni opposte a quelle che si volevano perseguire».

E conclude: «Vorrei poter fare la mia offerta per un appalto pubblico come imprenditrice e seguire logiche di mercato, non di fortuna. Come Anec Cuneo abbiamo proposto agli enti pubblici di riservare una parte degli inviti ad aziende del territorio».

Proposta

Di recente la proposta partita da Cuneo è stata avanzata a livello italiano da Anec. La volontà dell'associazione dei costruttori provinciali è di replicare l'incontro in Provincia con i Comuni e altri enti pubblici. «L'obiettivo - dice Elena Lovera - è creare nuove opportunità per il territorio e riconoscere all'industria edile del Cuneese le sue competenze in sicurezza, welfare, esperienza e qualità». (L.S.)



Imprese indifrette. In linea con la Corte Ue, nonostante l'omissione del modello VR entro il biennio, l'eccedenza va restituita

Rimborso Iva, basta la dichiarazione

Dieci anni per l'istanza se l'importo è inserito in Unico - Ufficio condannato alle spese

**Massimo Sirri
Riccardo Zavatta**

Per il diritto al rimborso dell'Iva è sufficiente riportare il credito nella dichiarazione. La presentazione del modello VR - in aggiunta all'indicazione in dichiarazione, per i rimborsi fino al periodo d'imposta 2009 - oltre il termine biennale di decadenza (articolo 21, comma 2, Dlgs 546/92) non legittima il diniego del rimborso. Sul punto, infatti, si applica il termine decennale (articolo 2946 del Codice civile). Così si è espressa la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna con la sentenza 136/11/2017 (presidente Mancini, relatore Morlini).

Il caso

La vicenda riguarda la storia di un contribuente che, evidenziata l'eccedenza Iva nel rigo RX4 di Unico 2007 (riferito al 2006), ometteva di presentare l'istanza (modello VR), adempimento eseguito solo nel 2011 e, quindi, dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 21 del Dlgs 546/92.

La tesi dell'agenzia delle Entrate, secondo cui il comportamento del contribuente precluderebbe l'erogazione del credito, è disattesa dai giudici d'appello.

La Ctr, riprendendo alcuni precedenti della Corte di cassazione (fra le altre, sono richiamate la recente sentenza 19115/2016 e la più risalente 20039/2011), affermano che, ai fini del rimborso, è sufficiente la manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione annuale.

La presentazione del modello VR, infatti, rappresenta solo «un presupposto per l'esigibilità del credito» ed è, dunque, soggetta al più lungo termine prescrizione (decennale) del Codice civile.

Il principio

Questo risultato interpretativo, del resto, è «pienamente armonico» con i principi fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale (nelle cause C-95-96/07 e C-590/13, citate dai giudici bolognesi) afferma l'intangibilità del principio di neutralità dell'imposta, di cui il diritto alla detrazione e quello al rimborso sono elementi fondamentali. E si tratta, di conseguenza, di principio che non può essere messo in discussione per l'inosservanza di

alcuni obblighi formali.

La condanna alle spese

Qualche ulteriore considerazione merita l'affermazione dei giudici secondo cui, a convalidare la decisione assunta, soccorre «l'ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in proposito da almeno anni» e che la Commissione tributaria pone alla base della scelta di condannare l'ufficio alle spese di lite.

In effetti, se è vero che l'orientamento favorevole alle ragioni dei contribuenti appare in via di consolidamento, è altresì vero che non mancano arresti di segno contrario, anche relativamente recenti (ordinanze da 6775 a 6778 e 6782 del 2014).

Inoltre, se le indicazioni

Neutralità dell'imposta

« Il sistema comune dell'Iva è volto a garantire la piena neutralità dell'imposizione fiscale delle attività economiche soggette a imposta. È necessario che il soggetto passivo possa esercitare il diritto alla detrazione del tributo. Il rimborso dell'eccedenza a credito consegue direttamente a quello di detrazione, così che il diniego del rimborso finisce per tradursi nella negazione del diritto di detrarre, in violazione del principio di neutralità.

della stessa amministrazione finanziaria (si veda la risposta all'interrogazione parlamentare 5-05400/2015), secondo cui la gestione delle controversie in materia di VRà essere adeguata all'evoluzione giurisprudenziale pro-contribuente, sono disattese dagli uffici periferici (come dimostra la sentenza in esame), è probabilmente da ritenere che i tempi siano più che maturi per una pronuncia definitiva da parte della Cassazione che, a Sezioni unite, chiuda finalmente l'annosa questione.